

Allegato A

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER IL COORDINAMENTO DELLA RETE CLINICA INTERAZIENDALE DI ALLERGOLOGIA PEDIATRICA

tra

L'**Azienda UsI Toscana Centro**, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 (P.I. e C.F.:06593810481), di seguito denominata "AUSL CENTRO", rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova, il 02 giugno 1956;

e

L'**Azienda UsI Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "AUSL SUD EST", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. _____, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

Congiuntamente le Parti

ART. 1 – OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è il supporto clinico-organizzativo assicurato da AUSL CENTRO in merito ai PDTA di allergologia e bronco-pneumologia pediatrica di AUSL SUD EST, in modo da elevare la qualità e l'appropriatezza delle cure ai migliori standard clinici nazionali.

2. L'attività di cui alla presente Convenzione viene resa, in regime di area a pagamento, da parte del personale dirigente medico della AUSL CENTRO, a rapporto di lavoro esclusivo, appositamente individuato sulla base di specifiche professionalità e competenze in materia.

ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'AUSL CENTRO assicura la propria collaborazione tramite il Dr. Roberto Bernardini, riconosciuto esperto di livello internazionale della disciplina, attualmente responsabile di un progetto di rete di allergologia pediatrica presso la AUSL CENTRO medesima. La collaborazione si articola secondo i seguenti contenuti:

- definizione degli standard minimi di qualità operativa in relazione alle principali procedure comprese quelle a maggior complessità, quali allergie alimentari, veleni di imenotteri e farmaci;
- realizzazione di attività formative e di aggiornamento degli operatori di AUSL SUD EST attraverso *webinar* o tramite accessi diretti nelle diverse sedi di AUSL SUD EST;
- gestione in rete delle prestazioni più complesse, individuando i nodi assistenziali all'interno delle due Aziende sanitarie e dell'ambito regionale, ove indirizzare i pazienti affetti da patologie di alta specialità.

2. I referenti professionali presenti nelle diverse sedi ospedaliere di AUSL SUD EST sono individuati dai rispettivi Direttori di Struttura Complessa dei cinque Ospedali sedi di attività assistenziale pediatrica.

3. Per conto di AUSL TSE, il punto di riferimento è costituito dal Direttore U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Arezzo, Dr. Marco Martini, mentre il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Dr. Flavio Civitelli, assicura la supervisione delle

Allegato A

attività. Per conto della AUSL Toscana Centro, il referente dell'attività di cui alla presente convenzione è il Dr. Alberto Mattei, Direttore del Dipartimento Materno Infantile.

4. Le attività oggetto della Convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative della AUSL CENTRO, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali che mantengono carattere di priorità. Le attività sono svolte di norma con cadenza mensile, per un impegno orario di circa 3 - 4 ore mensili.

5. Il personale si reca presso le sedi della AUSL TSE utilizzando mezzi propri.

ART. 3 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1 Relativamente agli accessi diretti di professionisti di AUSL CENTRO verso presidi ospedalieri di AUSL TSE, le due Aziende sanitarie garantiscono che le attività saranno svolte nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008). In particolare, le Aziende si impegnano, e si riconoscono reciprocamente, affinché i professionisti coinvolti abbiano effettuato i percorsi formativi in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 D. Lgs. 81/08 smi.) e siano idonei alla mansione da svolgere presso la struttura ospitante, secondo le valutazioni del medico competente.

2. AUSL Sud Est assicura inoltre quanto segue:

- messa a disposizione dei professionisti coinvolti di idonei luoghi di lavoro in termini di locali, impianti, ed attrezzature;
- istruzione del lavoratore sulle norme interne in uso negli ambienti frequentati per l'attività in convenzione;
- messa a disposizione del personale ospitato di idonei dispositivi di protezione

individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi;

- verifica del rispetto delle norme interne, dell'uso dei dispositivi etc.;
- informazione e adozione di ogni idonea misura di carattere profilattico a tutela dei Professionisti di AUSL CENTRO, compresa l'informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione presenti negli ambienti dedicati alle attività di interesse, a cura del responsabile della struttura organizzativa interessata presso la quale il professionista di AUSL CENTRO si reca.

3. In caso di emergenza i professionisti ospitati dovranno attenersi alle disposizioni vigenti presso AUSL SUD EST.

4. In caso di infortunio del professionista di AUSL CENTRO, per il primo soccorso, questi dovrà attenersi alle disposizioni vigenti presso AUSL SUD EST. In seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni di AUSL CENTRO per la comunicazione dell'evento ai sensi del DPR n. 1124/65.

ART. 4 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

1. AUSL TSE garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile del Professionista di AUSL CENTRO per tutti i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta nella presente convenzione, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dello stesso, secondo le previsioni di legge. Il rischio infortuni del Professionista di AUSL CENTRO è coperto dalla medesima Azienda, mediante specifica copertura assicurativa.

ART. 5 – TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

1. I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy,

Allegato A

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.

2. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, come disciplinato dall'Accordo Data Protection allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, i Professionisti individuati da AUSL CENTRO operano quali soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento) in riferimento ad AUSL TSE, sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nei Direttori delle Strutture organizzative di AUSL TSE ove il professionista presta la propria attività.

ART. 6 – CONFLITTO D'INTERESSI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Il Professionista di AUSL CENTRO impegnato nell'attività di cui alla presente convenzione è tenuto ad uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
- rispetta le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n° 190/2012 e successivi decreti attuativi), nonché

dei Codici di comportamento delle Aziende Parti;

- rispetta gli obblighi inerenti il segreto professionale e d'ufficio e dà il consenso al trattamento dei dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

2. Le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

ART. 7 - RAPPORTI ECONOMICI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. A fronte delle attività oggetto del presente rapporto convenzionale, AUSL SUD EST corrisponde ad AUSL CENTRO € 5.000,00 su base annua. Il compenso è da intendersi omni-comprendivo di tutti costi sostenuti dal Professionista incaricato per l'esercizio delle attività.

2. AUSL SUD EST si assume l'onere delle spese sostenute dai Professionisti di AUSL CENTRO, qualora questi debbano recarsi presso i propri presidi ospedalieri, secondo quanto previsto in proposito dalla Sentenza n. 8/11 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite.

3. La fatturazione da parte di AUSL CENTRO per gli addebiti degli importi relativi alle prestazioni erogate avviene su base semestrale, a fronte di apposito ordine di servizio elettronico emesso annualmente da AUSL TSE, tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini), utilizzando il canale indicato da AUSL CENTRO avente codice 76T2EW.

4. Ai fini della conformità alla normativa vigente, il numero dell'ordine elettronico è inserito a cura di AUSL CENTRO nelle relative fatture elettroniche semestrali.

5. Le fatture emesse da AUSL CENTRO pervengono ad AUSL TSE, attraverso il sistema di interscambio dell'area aretina, avente codice RDA7DQ.

6. La liquidazione degli importi dovuti è disposta a fronte di un report dettagliato delle attività effettuate nel periodo di riferimento, redatto e sottoscritto dal Professionista

Allegato A

incaricato di AUSL CENTRO e validato dal Direttore Dipartimento Materno Infantile di AUSL SUD EST e dal Direttore dell'Area Pediatria e Neonatologia del Dipartimento Materno Infantile della AUSL CENTRO.

7. I termini di pagamento della fattura elettronica sono definiti secondo le modalità indicate in fattura.

ART. 8 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità annuale a far data dal 01 ottobre 2023 e potrà essere rinnovata per una ulteriore annualità, mediante scambio di note da parte della AUSL CENTRO e della AUSL SUD EST.

2. È fatta salva, per entrambe le Parti, la possibilità di recesso, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi tra le Parti a mezzo della PEC ai seguenti indirizzi:

- AUSL SUD EST: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
- AUSL CENTRO: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it

3. Qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione sarà valida solo se specificamente approvata in forma scritta dalle Parti, anche con scambio di missive tramite PEC.

4. La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente e automaticamente risolta qualora sopraggiungano disposizioni di legge, statali o regionali, ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili. Nessuna delle Parti potrà in tali ipotesi pretendere alcuna indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo della convenzione.

ART. 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta sulla presente convenzione.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

3. Le Parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Arezzo in via esclusiva, per ogni controversia insorta e collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione della presente convenzione.

ART. 10 - SPESE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c. 2 DPR 131/1986.

2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 all. A Tariffa, parte I[^] DPR 642/1972, con oneri a carico di AUSL SUD EST, per un importo pari a Euro 80,00. Le spese di bollo sono assolte da AUSL TSE in maniera digitale come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in suo favore dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

2. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive alla presente convenzione, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina

Allegato A

sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

ART. 12 – FIRMA DIGITALE

1. In base all'articolo 15, co.2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*".

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est

Il Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari

Dr.ssa Elisabetta Lucaroni

Allegato

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi

3) TRA

L'Azienda Ausl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata “**AUSL SUD EST**”, nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. _____, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto,

E

L'Azienda USL Toscana Centro, (d'ora in poi solo **AUSL CENTRO**), P.I. 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02 giugno 1956, di seguito congiuntamente indicati come “*Parti*”, si conviene quanto segue:

4) ART. 1 (Autonoma titolarità del trattamento)

1. Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione per le finalità connesse all'esecuzione della “Convenzione tra l'Azienda UsI Toscana Centro e l'Azienda UsI Toscana Sudest per il coordinamento della rete clinica interaziendale di allergologia pediatrica”.

2. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei

Allegato A

soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ART. 2 (Scambio di dati: finalità e base giuridica)

1.Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.

2.Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (D. Lgs.vo 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento.

ART. 3 (Scambio di dati: ruoli, ambito e modalità)

1.I contraenti in relazione allo scambio di informazioni, inteso sia come trasmissione di dati sia di condivisione di archivi e al loro ruolo di essere sorgente o destinatario delle informazioni scambiate si qualificano nel seguito come:

- Ausl Toscana Sudest quale soggetto Produttore;

-Ausl Toscana Centro quale soggetto Utilizzatore.

ART.4 (Rispetto della normativa)

1.Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (RGPD).

2.In particolare, quali Titolari autonomi del trattamento, le parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali che

risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

3. Le parti sono altresì tenute al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati.

ART. 5 (Misure di sicurezza)

1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, le Parti si impegnano:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART. 6 (Obblighi del personale autorizzato)

1. Le parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della convenzione, e che l'uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la

Allegato A

sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

2. Ognuna delle parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all'altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

ART.7 (Responsabilità)

1. Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile al produttore del dato per i trattamenti operati dall'utilizzatore, eccettuati i casi di cattiva gestione o trattamento non conforme nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Ferma restando la responsabilità del produttore verso i terzi e verso l'utilizzatore nei rapporti reciproci, l'utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il produttore – per qualsiasi danno, incluse spese legali- che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del produttore da terzi – inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti- a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili all'utilizzatore.

ART. 8 (Compliance e cooperazione)

Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali , ivi compreso il RGPD, alla normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati

previsti dall'art. 12 e ss. Del RGPD ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

ART. 9 (Durata)

Il presente accordo produce effetti e vincola le parti dalla sua sottoscrizione e fino alla cessazione della convenzione di cui all'art. 1, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

ART. 10 (Rescissione)

La rescissione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

IL DIRETTORE U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

(Dott.ssa Elisabetta Lucaroni)

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Paolo Morello Marchese)